

# **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ACA DE VITA"**

Approvato con Assemblea Straordinaria del 1 aprile 2017

## **Titolo I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata ACA DE VITA, con sede nel Comune di Predaia, frazione Taio, piazza S.Vittore 11. La modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Essa opera sia nel territorio italiano che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.


#### **Art. 2 - Scopi**

L'Associazione "Aca de Vita" non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale .

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. valorizzazione del volontariato spontaneo operante nella realtà locale per favorire la cooperazione e la solidarietà per il progresso sociale, culturale ed economico nei paesi in via di sviluppo;
2. individuare e realizzare progetti finalizzati ad esigenze e prospettive di evidente bisogno, sia nella realtà nazionale che internazionale;
3. informare e sensibilizzare i propri aderenti e la popolazione sulle cause che portano a situazioni di disagio, povertà o sfruttamento e sui possibili interventi per risolvere le stesse;
4. promuovere la conoscenza e comprensione di altre culture, religioni e modi di vivere.

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 1 di 12

### **Art. 3 – Attività**

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione "Aca de Vita" potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di serate informative, proiezioni di film ed ogni altra forma comunicativa al fine di ottemperare agli scopi dell'Associazione;
- svolgimento di attività di vario tipo con lo scopo di reperire fondi da utilizzare per realizzare gli scopi dell'Associazione.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.


#### **Art. 5 - Ammissione degli associati**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.


Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può aderire con due diverse modalità:

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 2 di 12

1. effettuando il versamento della quota associativa sul conto corrente dell'associazione specificando nella causale "adesione anno ...." il che sottintende la conoscenza dello Statuto sociale e l'accettazione dello stesso, l'impegno ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni ed osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. firmando il modulo di adesione e pagando all'addetto alla raccolta adesioni la quota associativa. Anche in questo caso l'aderente dichiara la conoscenza dello Statuto sociale e l'accettazione dello stesso, l'impegno ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni ed osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione ad aderente deve essere accettata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione valida, a fronte di un eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.


#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli aderenti, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 3 di 12

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 7 - Prestazioni degli aderenti**



L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante.

#### **Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 30 giorni dal termine di versamento richiesto; una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.



- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Titolo III**

#### **Organi sociali**

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**


Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.


Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento**

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 5 di 12

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E' ammessa una sola delega per associato.


I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, si vota a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Si procede con voto a scrutinio segreto nei casi di votazioni riguardanti persone o argomenti particolarmente delicati.


L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 6 di 12

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.


Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**


L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 7 di 12

convocazione è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso tra sette e undici.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente che funge anche da Tesoriere, un vice-Presidente ed un Segretario. Può inoltre individuare altri 2 componenti del Consiglio Direttivo che possano compiere operazioni finanziarie sul conto corrente dell'Associazione, sempre e solamente su indicazione del Consiglio Direttivo.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.


#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente



Il Segretario





Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefonico o con altro mezzo convenuto dal Consiglio Direttivo al suo interno secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne i casi in cui uno o più membri del Consiglio lo richiedano. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.


#### **Art. 15 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.


In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 9 di 12

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla maggioranza dei consiglieri, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

#### **Titolo IV**


#### **Norme sul patrimonio dell'Associazione**

#### **Art. 17 - Risorse economiche**


L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 10 di 12

- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 18 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


#### **Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.


L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### **Titolo V**

Il Presidente



Il Segretario



Pagina 11 di 12

## **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

### **Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.


L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

### **Art. 21 - Norme di rinvio**


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Predaia, 1 aprile 2017


Il Presidente




Il Segretario



Il Presidente



Il Segretario





ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (O.N.L.U.S.)  
Piazza S. Vittore 11, frazione Taio – 38012 PREDAIA (TN)  
Cod. Fiscale 92008640226  
Cassa Rurale d'Anania c/c n. 10740 – ABI 08263 – CAB 35430

Spett.le Servizio Politiche Sociali  
Ufficio Qualità dei Servizi  
Via Gilli 4  
38121 Trento

Con riferimento alla vostra richiesta di revisione dello Statuto vi alleghiamo copia del nuovo Statuto dell'Associazione e del verbale dell'assemblea straordinaria che ha approvato la modifica.

Rimaniamo a vostra disposizione per chiarimenti.

Taio, 7 luglio 2017

Per l'ass. Aca de Vita

Il Segretario

Luca Ziller

Contatti:

Presidente: Ernesto Paternoster 340 7913637, [ernesto.paternoster@acadevita.org](mailto:ernesto.paternoster@acadevita.org)

Segretario: Luca Ziller, 328 0588916, [luca.ziller@fmach.it](mailto:luca.ziller@fmach.it)

